

Prot. n. 1782

Spedito il

ALL'ON. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Osservazioni sul Regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli Scientifici Nazionali e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia.

Adunanza del 2.12.99

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.P.R. 26 ottobre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo alla costituzione dei Consigli Scientifici Nazionali e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia;

Sentiti i Relatori;

Ritenuto opportuno esprimere comunque il proprio parere sul "regolamento recante norme per la costituzione dei Consigli Scientifici Nazionali e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia " per le notevoli connessioni con l'ordinamento universitario;

Ritenuto inoltre necessario che sia mantenuto il raccordo tra gli istituendi Consigli Scientifici Nazionali, gli enti di ricerca e l'Università italiana dal momento che ogni intervento sul comparto della ricerca si ripercuote inevitabilmente sul sistema universitario, anche quando in apparenza si tratta di misure dettate da ragioni tecniche o pratiche, che finiscono però per incidere sulla configurazione di aree scientifiche;

Il Consiglio Universitario Nazionale

FORMULA PER IL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

L'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, prevede l'istituzione dei Consigli Scientifici Nazionali, qualificati espressamente come «organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca», e dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia.

In merito ai contenuti del regolamento emanato con D.P.R. 26 ottobre 1999, il Consiglio Universitario Nazionale osserva quanto segue:

Con riferimento all'individuazione delle aree e del numero dei CSN, il CUN segnala il rischio che provvedimenti relativi al sistema ricerca ed ai suoi organismi rappresentativi, non rispondendo ad una logica omogenea improntata a criteri di uniformità e coerenza con interventi precedenti, introducano pericolosi elementi di confusione con ricadute sull'organizzazione della ricerca universitaria.

In dettaglio, sotto il profilo strettamente scientifico occorre osservare, peraltro, che:

1. per quanto attiene al Consiglio n. 1 (area delle scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche), non appare opportuno la modifica delle denominazioni che tradizionalmente individuano le aree scientifiche. Pertanto sarebbe meglio utilizzare la dizione "Scienze della Terra" al posto di "Scienze geologiche e geofisiche";
2. per quanto attiene alla denominazione del Consiglio n. 2, sarebbe più adatta "Scienze e tecnologie dell'ingegneria, dell'architettura e dell'informazione", anziché "Scienze tecnologiche";
3. l'individuazione di un Consiglio che associa le "Scienze dell'Ambiente" alle "Scienze della Vita" non tiene conto che le prime costituiscono un'area di convergenza anche di altre aree scientifiche.
4. per quanto concerne i settori scientifico-disciplinari riferiti al Consiglio n. 4, non pare che debbano necessariamente essere ricondotti all'area delle scienze della salute quelli che nella tabella di corrispondenza sono indicati con la lettera E.

È comunque indispensabile che, nella tabella di corrispondenza tra CSN e settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato n. 1, si faccia riferimento a quelli effettivamente previsti dal D.M. 26 febbraio 1999; l'indicazione dei settori E07X, E09A, E06A, E05B, E08X ed E10X, infatti, riprende la vecchia numerazione. Occorre segnalare, peraltro, che il Consiglio Universitario Nazionale ha approntato un'ulteriore revisione dei settori scientifico-disciplinari di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio Universitario Nazionale

In ordine alla determinazione dell'elettorato attivo e passivo va evidenziato che:

1. relativamente al Consiglio n. 6 (scienze umanistiche e beni culturali), l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto rimette ad un ulteriore regolamento, da emanare di concerto tra il MURST ed il Ministero per i beni e le attività culturali, l'individuazione di altri istituti di ricerca scientifica al cui personale viene eccezionalmente attribuito l'elettorato attivo e passivo. Sarebbe stato opportuno, invece, che l'indicazione degli istituti di ricerca scientifica dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali fosse stata espressamente prevista nel decreto, come del resto avviene per tutte le altre aree nella tabella di cui all'Allegato n. 2, quantomeno al fine di consentire una valutazione nel merito delle scelte operate e di rendere possibile una verifica degli equilibri elettorali;

2. non è dato comprendere, inoltre, se l'elettorato attivo e passivo per lo stesso Consiglio n. 6 (scienze umanistiche e beni culturali) sia attribuito anche ai «dipendenti» (cui fa riferimento l'art. 1, co. 2, lett. b), ovvero ai «dirigenti» (come indicato dall'art. 3, co. 1), oppure ai «ricercatori» (si vedano gli artt. 3, co. 3, 5 e 6) degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali;

3. in merito alla componente universitaria della commissione elettorale istituita presso il MURST (art. 9) sarebbe stato preferibile che i due professori o ricercatori universitari fossero designati dal Consiglio Universitario Nazionale, in quanto organo elettivo di rappresentanza delle autonome istituzioni universitarie (art. 17, co. 102, legge n. 127/1997) già insediato presso il Ministero.

Infine, per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, il Consiglio Universitario Nazionale rileva come non sia previsto alcun membro designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i dodici esperti che partecipano in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE